

n. 2688 / 2020 R.G. Vol. - Sovr.



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Previa nomina dello scrivente - dott. Fabio Florini - quale Giudice Designato per la trattazione di questo procedimento, rubricato al n. 2688/2020 R.G. Vol.Sovr., promosso con ricorso di cui all'art.14-ter Lg.3/2012 depositato in data 18/06/2020 nell'interesse di:

P

rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Bianchini (c.f. BNC CLD 83L09 F839S) e dall'Avv. Giovanna Pellegrini (c.f. PLL GNN 81R68 L109M) entrambi del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimi sito in Parma, Via Goito n. 16;

Letti gli atti, esaminati i documenti, valutata la relazione del Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – nominato nella persona della Dott.ssa
- viene pronunciato il seguente

DECRETO

1) Vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art.14/ter co.2° Lg.3/2012 – presentata a questo Tribunale, competente per territorio ai sensi dell'art.9 co.1° Lg. cit. – corredata dalla relazione particolareggiata redatta dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), ove si evidenziano i seguenti dati rilevanti, ai fini dell'accesso di T P alla Procedura:

A) CHE il debitore è persona fisica estranea ad un'attività d'impresa suscettibile di fallimento, essendo attualmente dipendente – in forza di



contratto di lavoro a tempo indeterminato – presso la società “Ciga Impianti S.r.l.”, avente sede legale in Finale Emilia (MO), via Miari n. 25; va peraltro precisato che la ditta individuale riconducibile all’odierno istante (iscritta presso la Camera di Commercio di Ferrara nel corso del 2008) – al cui andamento economico sfavorevole è essenzialmente riconducibile l’attuale situazione di sovraindebitamento del PIVA – risulta cancellata dal Registro delle Imprese da oltre un anno, con relativa attività commerciale di fatto cessata nel corso del 2013;

B) CHE non risulta esservi un nucleo familiare che incida – positivamente o negativamente – sulla menzionata situazione economica; in tale situazione complessiva – onde poter condurre una vita dignitosa – egli prospetta l’esigenza di disporre, ai fini del proprio mantenimento, di un importo globale annuo di circa Eu*17.300* (sulla base di una media di circa Eu*1.440* mensili per 12 mesi); gli introiti che il PIVA medesimo percepisce mensilmente – sulla base di quanto prospettato anche per il futuro – sono da riferirsi unicamente ad un reddito **totale annuo intorno ad Eu*21.600* (composto da circa Eu*1.800* mensili come reddito netto da lavoro dipendente a tempo indeterminato sulla media di 12 mesi) **in cifra “netta”, oltre agli emolumenti dallo stesso percepiti a titolo di “tredicesima mensilità” destinati – in tale fase – ad essere integralmente ricompresi nella presente Procedura;****

C) CHE gli emolumenti suddetti sono quindi destinati a rientrare fra i beni del patrimonio “in liquidazione”, ed anzi – allo stato degli elementi noti – ne costituiscono l’unico cespite destinato al “realizzo” in favore dei creditori, oltre comunque alla quota di Trattamento di Fine Rapporto lavorativo ad oggi maturato (ca. Eu*4.460*), nonché di quella maturanda fino al termine della presente Procedura, che il ricorrente ha dichiarato di mettere a disposizione del ceto creditorio;



D) CHE l'indebitamento complessivo del PIVA – all'epoca della relazione O.C.C. – risulta accertato nelle seguenti somme: Eu*141.158,03*, oltre i costi dovuti in prededuzione – già stimati in Eu*1.932,48* a titolo di compenso spettante al Gestore O.C.C. nominato, ma prescindendo ancora dal compenso spettante al nominando Liquidatore, da determinarsi solo all'esito della Procedura, sulla base degli effettivi valori dell'attivo realizzato e del passivo accertato – destinati ad essere soddisfatti integralmente e con precedenza temporale rispetto alle altre posizioni componenti la classe debitoria del ricorrente;

E) CHE l'attivo funzionale alla Liquidazione, in mancanza di beni mobili ed immobili suscettibili di utile "realizzo", è essenzialmente costituito – salvo per l'apporto di ulteriori risorse supplementari che allo stato non pare comunque seriamente ipotizzabile – dalle "eccedenze" del reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato percepito dal ricorrente rispetto alla somma "in detrazione", considerata indisponibile perché necessaria alle esigenze di vita del richiedente stesso, come sopra indicato: l'intero patrimonio messo a disposizione del PIVA è quantificato quindi in ca. Eu*360* mensili (eccedenza dell'importo netto mensile della retribuzione percepita – quantificata, in media, in Euro *1.800,00* netti – rispetto alla quota della stessa considerata indisponibile – quantificata, in media, in Euro *1.440,00*, come specificato al precedente capo 1) / B – per un orizzonte temporale di 48 mensilità e così per un totale di Euro *17.280,00*, oltre a quanto percepito dallo stesso a titolo di "tredicesima mensilità" da destinarsi integralmente – per il periodo temporale di durata della presente Procedura – a soddisfazione del ceto creditorio, e comunque oltre alla quota di indennità di T.F.R. maturato e maturando – fino al termine della presente Procedura – dal ricorrente (in virtù del suo impiego di lavoratore dipendente a tempo indeterminato); va sicuramente precisato che l'odierno ricorrente non risulta infatti titolare di alcun altro bene – neppure di categoria



“mobile registrato” – dal cui realizzo derivi una soddisfazione, ancorché solo parziale, delle pretese del ceto creditorio; l’unico altro bene di cui il PIVA risultava proprietario riguarda un immobile sito in Sant’Agostino (FE) – acquistato nel 2006 dallo stesso ricorrente in comproprietà con la compagna dell’epoca – per il quale i due acquirenti hanno contestualmente stipulato relativo contratto di mutuo ipotecario: inutile dire che lo sfavorevole andamento economico dell’attività commerciale all’epoca esercitata dal ricorrente in forma di ditta individuale, ha necessariamente influito sull’incapacità dello stesso a far fronte alle rate del mutuo con regolarità, circostanza che ha comportato il pignoramento dell’immobile del creditore fondiario, cui è seguita la vendita nel maggio 2015; si precisa comunque che, anche all’esito della predetta procedura esecutiva, l’Istituto di Credito mutuante risulta ancora creditore dell’odierno ricorrente per una somma di oltre Eu*100.000*; **nessuna disponibilità liquida** da destinare al ceto creditorio risulta, infine, sul conto corrente n. 000000341407 intestato al debitore aperto presso “BCC Banca Centropadana”: invero, l’esigua disponibilità dello stesso, va ragionevolmente esclusa dall’attivo della presente Procedura tanto perché funzionale – per quanto possibile – a far fronte alle periodiche e necessarie spese del ricorrente, quanto perché si tratta di un “cespite” attivo che – quandanche acquisito in tale sede – non porterebbe ad alcuna concreta soddisfazione per i creditori;

F) CHE il soggetto in esame si trova dunque in situazione di sovraindebitamento, mentre non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Lg. 3/2012, ed inoltre neppure ha fatto ricorso “utile” – nei 5 anni precedenti – a tali tipologie di procedimenti;

G) CHE il PIVA non ha subito – per cause a lui imputabili – alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012;

H) CHE al suddetto ricorrente non sono altresì imputabili atti dispositivi del patrimonio durante l’ultimo quinquennio, mentre sempre in tale periodo



non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori, oppure suoi atti qualificabili come avvenuti in frode verso questi ultimi.

2) Rilevato come anche la relazione del Gestore incaricato dall'adito O.C.C. confermi che **le cause dell'indebitamento si devono essenzialmente ricondurre a circostanze sostanzialmente "incolpevoli" sotto il profilo economico;**

In definitiva, non emerge la prova **di una condotta qualificabile come "manifestamente negligente nell'aver assunto le obbligazioni"**, né si tratta di **"debiti seriali"** e tanto meno essi risultano contratti **"per acquisiti di beni voluttuari o per operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate"**, così come **nulla dimostra che il F abbia mai "dissimulato, dissipato e distrutto tutto o parte del suo patrimonio"**; sicché, **le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte** – divenuta ormai **"strutturale" ed irreversibile** – sono da ravvisare essenzialmente **nella carenza di beni e di redditi sufficienti a soddisfare quei debiti**, se non per una quota limitata e senza favorevoli prospettive, nel senso di un incremento patrimoniale rilevante.

3) CHE infine – ai sensi dell'art.14/ter co.5° Lg. 3/2012 – risulta espresso un giudizio del Gestore favorevole a valutare come **"completa ed attendibile"** la documentazione a corredo della domanda in esame, così da consentirgli di procedere in modo esauriente alla ricostruzione circa l'andamento economico e la situazione patrimoniale del debitore medesimo: in tal senso, viene reputato esauriente altresì l'inventario dei relativi beni, fornito dall'odierno ricorrente al momento di promuovere la presente iniziativa.

4) CHE l'insufficiente valore dei beni destinati alla soddisfazione del ceto creditorio – con un **attivo "prospettato" attualmente stimato**



in circa Eu*4.320* annui, disponibili in 12 rate mensili di Eu*360* ciascuna – da rapportare quindi al quadriennio (dati dalla differenza fra il minimo vitale individuato in Eu*17.280* annui e l'introito annuo "attendibile" di Eu*21.600*), oltre comunque l'integrale importo della retribuzione percepita a titolo di "tredicesima mensilità" per il quadriennio ed oltre l'indennità di T.F.R. maturata e maturanda fino al termine della presente Procedura, rispetto ad un passivo superiore ad Eu*140mila* (oltre alle spese di Procedura da soddisfare in prededuzione) – non vale di per sé a rendere inammissibile l'istituto qui invocato: invero, la liquidazione del patrimonio del "sovraindebitato" appare sostanzialmente mutuata dalla procedura fallimentare, potendosi facilmente confrontare la simmetria terminologica e funzionale; sul punto, va sottolineato che – come **non può dubitarsi della legittimità di un fallimento il cui compendio attivo, per beni mobili ed immobili, risulti limitato** – altrettanto la struttura degli strumenti di soluzione della crisi per i soggetti "non fallibili" appare dettata proprio secondo lo schema generale della liquidazione contestuale in favore di tutti i creditori, nel rispetto dei criteri della relativa *par condicio*, **riservando poi ai debitori una mera possibilità (almeno *de jure condito*) di ottenere, solo all'esito delle operazioni di "realizzo" del patrimonio disponibile, l'eventuale "riabilitazione economica" definitiva.**

5) CHE comunque, nel nostro caso, **non manca l'utilità della nomina del Liquidatore**, poiché gli è demandato il compito non solo di provvedere al recupero dell'attivo che possa determinarsi nel quadriennio, ma anche di accertamento dei crediti, di riconoscimento dei diritti di prelazione, nonché di predisposizione dei piani di riparto; inoltre, in questa sede si reputa che il senso delle informazioni che debbono essere raccolte e valutate nell'ambito della "relazione particolareggiata" affidata all'OCC, per sottoporle poi al vaglio del Giudice, **implica una *ratio* del sistema**



secondo cui la valutazione di “meritevolezza” (sebbene esplicitata come nozione funzionale riguardo il solo art.14/*terdecies* Lg. cit.) **dev’essere presa in considerazione anche quale condizione di ammissibilità, operante altresì ai fini della “Liquidazione del Patrimonio”**: ciò in riferimento appunto alla diligenza dispiegata dal debitore nel periodo di assunzione delle obbligazioni, nonché all’assenza di suoi atti compiuti in frode delle ragioni creditorie.

6) CHE nelle descritte circostanze, ad ogni modo, non sembra lecito prevedere una durata della procedura che si protragga oltre il quadriennio – periodo alla cui durata l’odierno ricorrente non sembra derogare – sulla base della considerazione che nessun aspetto contenutistico dell’attività liquidatoria è rimesso alla scelta del richiedente, sicché l’assetto normativo non sembra consentire il superamento dei limiti di tempo previsti per acquisire *de jure* gli eventuali beni sopravvenuti, ai sensi degli artt. 14/*quinquies* co.ult. e 14/*undecies* Lg. cit.; una diversa lettura determinerebbe un ingiustificato pregiudizio a scapito dei creditori successivi, i cui diritti nei confronti dell’obbligato “sovraindebitato” siano sorti per causa posteriore all’apertura del relativo procedimento: invero, essi resterebbero comunque privi – una volta pure decorso tale quadriennio – della facoltà di agire *in executivis* sui beni del Debitore medesimo.

7) Che, invero, tenuto conto dell’esigenza di nominare un Liquidatore dei beni in possesso dei requisiti di cui all’art.28 L.F., nulla osta alla relativa designazione nella persona del Dott.ssa MARIA CRISTINA BONFIGLIOLI (iscritto al n. 1019/A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna): ciò in quanto trattasi dello stesso professionista attualmente incaricato del ruolo di Gestore della Crisi e quindi in possesso degli elementi di conoscenza necessari nel nostro caso; seguono per legge tutti gli effetti tipici, derivanti dall’avvenuta ammissione della procedura di



Liquidazione del patrimonio per “sovraindebitamento”, qui promossa dalla odierna ricorrente.

8) CHE, alla stregua delle illustrate premesse, il piano liquidatorio già sottoposto all'esame dell'OCC – analizzato e formalizzato dopo l'attività affidata anche al Gestore – viene ora in esame davanti a questo Giudice, ai fini del favorevole accertamento dei requisiti di legge per la pronuncia del richiesto decreto *ex art.14/quinquies* Lg.3/2012: in proposito, forniscono qui i necessari elementi sia le attestazioni del professionista OCC – tutte positive nell'ambito della relazione allegata – e sia la documentazione prodotta dal PIVA; nel nostro caso, particolare attenzione ha riguardato la verifica del requisito – pure necessario ai fini del complessivo riscontro, comunque rivelatosi positivo – afferente la “diligenza” in capo al debitore richiedente, sottostante all'insorgere delle sue obbligazioni, tanto più perché qui destinate a prevalente incapienza.

9) CHE, infine, nel nostro caso – vista la mancanza di beni di proprietà del debitore da destinare utilmente alla soddisfazione delle pretese del ceto creditorio – non vi è indicazione di “cespiti” (potenzialmente) attivi da sottrarre alla presente Procedura; invero, sono da escludere – restando **esonerati dalla destinazione a soddisfare i creditori – le entrate e gli emolumenti destinati al mantenimento personale del nucleo familiare del richiedente, entro il limite della somma annuale di Eu*17.280*, per un periodo di 48 mesi ; nell'ambito dei compiti di vigilanza e riscontro affidati al designato liquidatore, rientrerà ovviamente anche la verifica circa eventuali modifiche della situazione reddituale e del complessivo assetto della posizione economica del ricorrente.**



P. Q. M.

Nel procedimento di cui al **n. 2688/2020 R.G.Vol. Sovr.** – pronunciando ai sensi degli artt.14/*quinquies* co.1° Lg. 3/2012 – il Giudice così dispone:

I) Dichiaro AMMISSIBILE il programma di liquidazione *ex art.14/ter* Lg. 3/2012, presentato da **P _____ T _____** (

), con il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominato nella persona della Dott.ssa _____, presso l'OCC sito in Bologna;

II) Rilevata la competenza del Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 9 Lg. 3/2012;

III) Rilevato che il proponente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali;

IV) Rilevato che risultano allegati l'inventario completo dell'indicazione dei beni del debitore e la relazione particolareggiata depositata dal suddetto OCC, con tutte le indicazioni previste dall'art.14/*ter* co.3° Lg. 3/2012;

V) Vista la produzione dell'elenco dei creditori riscontrabili, con indicazione dei diritti da ciascuno di essi vantato;

VI) Rilevato che il Gestore della Crisi – con apposita relazione particolareggiata, depositata in atti – ha formulato il proprio giudizio positivo riguardo la completezza e l'attendibilità della documentazione suddetta;

VII) Rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

VIII) Visto ed applicato l'art.14/*quinquies* della Lg. 3/2012 – dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell'odierno ricorrente;



IX) Nomina alla funzione di Liquidatore – ai sensi dell'art.14/*quinquies* co.2° Lg.3/2012 – la Dott.ssa _____, Commercialista in Bologna designato presso l'OCC sito in Bologna, riguardo l'intero patrimonio del debitore sovraindebitato, P _____ secondo quanto sopra precisato (ai capi n. 1/E n. 4 e n. 9 della premessa motivazione), con l'eventuale integrazione di legge entro il quadriennio, come previsto dall'art.14/*undecies* Lg. 3/2012;

X) Si dà atto che il programma di liquidazione dei beni dei debitori richiedenti – della durata di un quadriennio – prevede: **a)* il pagamento integrale delle spese in prededuzione; **b)* il pagamento nella misura massima possibile dei crediti ulteriori, secondo le rispettive cause di prelazione eventualmente riconosciute;

XI) Dichiara sospesi gli interessi, ex art.14/*ter* co.ult., disponendo inoltre che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.,14/*novies* co. ult. Lg. 3/2012 – non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

XII) Si dà atto che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/*duodecies*, co.1°, Lg. 3/2012;

XIII) Si dà atto che, ai sensi dell'art.14/*ter*, co. 6°, Lg.3/2012, non sono compresi nella liquidazione: **a)* i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c.; **b)* i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto indicato al capo n.1/B), nonché ai capi n. 4 e n. 9 della premessa motivazione, con l'obbligo di versare l'eventuale eccedenza al Liquidatore, qualora si realizzi entro il prossimo quadriennio il superamento



del limite indicato di Eu *1.440* mensili (calcolati sulla base della media annua, correlando tale importo complessivo suddiviso per 12 mesi); *c) i mobili e le suppellettili comunque appartenenti al ricorrente, nei limiti della loro impignorabilità, in quanto non utilmente liquidabili rispetto alle esigenze della massa creditoria;

XIV) Si dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/*quinquies*, co.3°, Lg. 3/2012;

XV) Si dà atto che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art.14/*quinquies*, co.2°, lett. e) Lg.3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo;

XVI) Dispone che le domande ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito *internet* del Tribunale di Bologna, nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame;

XVII) Nomina Giudice della presente Procedura n. 2688/2020 R.G. Vol. Sovr. – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il Dott. Fabio FLORINI;

XVIII) Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore del ricorrente ed al nominato Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il 3 agosto 2020.

Il Presidente - G.D.

Dot. Fabio Florini



Depositato in cancelleria
il 04/08/2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Maria MURANO)

